

**OGGETTO: TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI DISOCCUPAZIONE
IMPORTI VALIDI PER IL 2018**

Con effetto dall'1 gennaio di ogni anno, gli importi dei cosiddetti "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale (ex art. 3, comma 5, lettere a) e b) del d.lgs. 148/2015), nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l'applicazione del massimale più alto, sono incrementati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (CONFIMI RAVENNA NEWS 19/2015).

Di conseguenza l'INPS, con la circolare n. 19 del 31 gennaio scorso, ha comunicato gli importi massimi delle prestazioni a sostegno del reddito per il 2018 e diramato quanto segue.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 3, comma 5 del d.lgs. 148/15, nonché la retribuzione lorda mensile di riferimento (maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive) – oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto – risultano fissati, per l'anno 2018, nelle misure sotto indicate, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge 41/1986, attualmente pari al 5,84%:

Trattamenti di integrazione salariale			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.125,36	Basso	982,40	925,03
Superiore a 2.125,36	Alto	1.180,76	1.111,80

In base al combinato disposto dell'art. 3, comma 1, lett. i) e m) dell'art. 46 del d.lgs. 148/2015 (che hanno abrogato, rispettivamente, l'art. 1 della legge 863/84 e l'art. 13 della legge 223/91), per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà il trattamento ammonterà all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, con il limite – contrariamente a quanto previsto dalla previgente normativa – dei suddetti massimali.

Detti importi massimi devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali (art. 2, comma 17 della legge 549/1995).

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.125,36	Basso	1.178,88	1.110,03
Superiore a 2.125,36	Alto	1.416,91	1.334,16

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI

Per il 2018:

- l'importo massimo mensile, per cui non opera la riduzione di cui all'art. 26 della legge 41/1986, è pari a € 1.314,30;
- la retribuzione da prendere a riferimento è di € 1.208,15 (art. 4, comma 2 del d.lgs. 22/2015 - CONFIMI RAVENNA NEWS 7/2015).